## RIMOSTRANZE INTORNO AL FISCO

PRETESO

DALLA DEPUTAZIONE DEL REGNO

## Eccellentissimo Signore

Per togliere le diverse competenze giuridizionali insorte nell'esecuzione de'contratti passati tra la Deputazione del Regno ed i partitarii delle strade, si servì il Re per mezzo di V. E. di conferirne a me la delegazione, con impormi che dovessi procedere in nome di quel magistrato, ch'egli avrebbe in apppresso dichiarato. Ultimamente con tal carattere su d'una dimanda avanzatami d'alcuni partitarii giusta il rito di qui decretai: Vocata parte providebitur. Il causidico o sia il procuratore della Deputazione D. Giovanni Donatuti non curò, notificato, di comparire nel giorno designato per il contradittorio; ma poi venne da me a farmi sentire che la mia decretazione era pregiudizievole a'diritti e alle prerogative della sua principale: che il suo carattere era di Procurator fiscale, e che perciò doveva io decretare: Audito Fisco Deputationis providebitur. Mi soggiunse che sempre per tale era stato riconosciuto, e che questa era la formola, di cui in tutte le occasioni eransi valuti i Consultori della Deputazione; e finalmente che nell'assertiva di qualche Carta Reale era nominato il Fisco della Deputazione. Ciò mi hadato motivo di riflettere sulla materia, e trovo non solo di non poter condiscendere alle istanze da costui sattemi, ma di essere

necessario di farsi tutto presente al Re, sì per avere la norma del come abbia a condurmi in questo caso particolare, in cui ho sospeso intanto qualunque passo ulteriore, e sì ancora per potersi in tutti gli affari di pertinenza della Deputazione dar la regola generale, acciò i diritti della sovranità non restino in menoma parte pregiudicati; al che è preciso obbligo di V. E. e mio, di dover con tutta l'esattezza invigilare.

Basta sapere che cosa importi e sia il Fisco, per conoscere che non debba menarsi buona la pretensione. Il Fisco è Jus omne quod Principi Dominationis Principatusque jure competit 1; nè ad altri può appartenere se non a colui che ha il sommo impero 2. Se egli è così sarebbe bestemmia il dirsi che la Deputazione del Regno, considerata come una corporazione nazionale, abbia diritto di avere il suo Fisco. Qualunque comunità suddita può avere un peculio, un patrimonio, una borsa, ma non mai un Fisco perchè non ha il sommo impero 3. Ciò è tanto vero che gli stessi beni del Sovrano, che non possiede jure Imperii, non chiamansi beni fiscali ma res privatae 4. E siccome uno è il Sovrano così unico è il Fisco, ed unicamente a lui si appartiene, quantunque le cose fiscali possano trattarsi da diverse persone ed in diversi luoghi. Unicus est Fiscus, licet variae stationes, sive mansiones 5.

I Deputati del Regno rappresentano i sudditi e non già il Sovrano, ed in conseguenza la Deputazione non può aver Fisco; e molto meno la facoltà di creare un fiscale. Questo corpo non è stato mai dal Re eretto in magistrato, nè mai egli ha comunicato giuridizione o facoltà di procedere jure magistratus; cosa per altro, che sarebbe anche incompatibile col carattere, che rappresentano i Deputati del Regno; essi altro non sono

da altri costituire se non che dal Re<sup>1</sup>; e l'investirsi di tal carattere, senza che il mandato promani dal trono, non solo è un atto nullo ma è cosa ancor criminosa; e quando il Re comunica tal mandato dal diritto comune si proibisce alla persona eletta di sostener cause contro del Fisco. Qui causam Fisci agunt, prohibitum est patro-

cinium contra Fiscum praestare 2. Divieto, che dal di-

L'avvocato ed il Procuratore del Fisco non si possono

<sup>2</sup> Peregr. de jure Fisci lib. 1, tit. 2, n. 44. <sup>3</sup> Peregr. loc. cit. tit. 1, n. 5. — <sup>4</sup> Loc. cit. n. 6.

<sup>4</sup> Cujac, ad tit, de jure Fisci.

se non che i procuratori costituiti da tutti gli Ordini quando si congregano in Parlamento. Ratizzano le tasse de'donativi, e fanno la riscossione di quelli, che il Re ha permesso che essi stessi riscotessero, ed erogassero agli usi designati. Questa materia, che con la veste di Procuratori del Parlamento maneggiano, ha due rapporti tra di loro totalmente diversi ed opposti; ha rapporto all'interesse proprio e privato degli Ordini costituenti che debbono pagare i pesi, ed all'interesse del Re che dee riscuoterli. Per lo primo non possono avere certamente il diritto di creare un fiscale, perchè rappresentando i debitori del Fisco il di loro interesse è liscale. I donativi non sono oltronee largizioni ma necessarie contribuzioni per la difesa, mantenimento e conservazion dello Stato; quindi al Re son dovuti jure Principatus, et Imperii. Ed oh! piacesse a Dio che questo punto non si fosse trascurato tanto quanto fin ora si è fatto. In altra occasione mi trovo di aver rappresentato il grave danno, che da ciò n'è addivenuto al Re ed al pubblico. E troppo vero che in questa materia ci sarebbe bisogno dell'occhio fiscale per far sempre salvi i diritti del Re in tutta la loro estensione; ma il fiscale in questo non deve essere Donatuti o altri, che si abbia eletto l'istessa Deputazione del Regno. Chi mai le ha comunicato tal facoltà? Io sin ora non la trovo espressa in alcuna legge del Regno, nè mi è stata esibita alcuna carta, che me lo dimostri.

\* Peregr. lib. 7, lit. 2, n. 5. — 2 Lib. 1. C. de Advocat. Fisci.

<sup>&</sup>quot; Cujac. lib. 4. Cod. de compensat.

vati <sup>1</sup>. Il Donatuti, che è uno de'principali causidici di questo Foro, non solo in tutt'i Tribunali agisce tutte le cause de'privati, ma agisce ancora contro del Fisco. Tralasciando ogni altro esempio, sono ben note a V. E. le due cause fiscali, che col mio intervento si sono ne'giorni passati trattate nel Tribunale del Patrimonio; l'una tra il collettore della decima e tarì col Conte di Modica; l'altra per la licenza delle armi col Senato di questa Capitale. Così nell'una come nell'altra il causidico delle parti, che agì contro del Fisco, fu il Donatuti. Ma senza ricorrere a cose estranee, nell'istessa materia de'donativi sono notorie le parti antifiscali sostenute dal medesimo e qui ed in Napoli.

Che confusione d'idee dunque è questa di considerarsi un Fisco contro del Fisco? Pila minantia Pilis. A buon conto i Deputati del Regno in tal fatta creano un Fisco nazionale, che in tutti gl'incontri agisce contro il Fisco patrimoniale del Re, e sostiene contro del medesimo i diritti, i privilegii e le esenzioni de'suoi costituenti. Se ciò non si spiega chiaramente colle parole, nè avanti di me si è avuto l'ardire di dirlo, si conosce pur tuttavia dalla cosa istessa; e se la cosa è questa ed a ciò soltanto si riduce, io non potrò mai col carattere. che indosso, riconoscerlo per legittimo. Mancherei al mio dovere se non manifestassi per rappresentarlo al Re, che ciò sia ledere i sacrosanti diritti della sovranità. a cui solo compete il Fisco ed appartiene il creare i magistrati fiscali. Potrà la Deputazione del Regno eligere un causidico e costituire un procuratore come si costituisce dal Senato, dalla Deputazione delle nuove gabelle. e da tutte le altre corporazioni nazionali o civiche, per invigilare a'suoi interessi, difendere i suoi diritti, e sostenere le sue azioni, ma non mai creare un Fisco.

Nè giova il dire che in alcune Carte Reali siasi deneminato il Fisco della Deputazione; poichè trattasi di semplici enunciative. Queste non bastano per conferirsi cariche così gelose e di tanta importanza, e molto meno possono pregiudicare i diritti del Principato. Bisognerebbe dimostrare che informata la coscienza del Re avesse così stabilito, e ci bisognerebbe il mandato del Re espresso, e non già per via di enunciative presunto.

Che gli Assessori dalla Deputazione eletti e pagati l'abbiano trattato da Fisco è vero; ma questo non è aitro che addurre in contrario il fatto proprio, e nell'istesso tempo dimostra quanto poco di cura si è in queste cose per l'addietro adoperata, e quanto sia necessario in materie così delicate di avervi occhio particolare l'avvocato fiscale del Patrimonio o altro ministro fiscale, a cui piacerà al Re di darne l'incarico, e richiamare in tal fatta all'osservanza gli antichi Capitoli del Regno<sup>1</sup>, da'quali con gravissimo danno del Re e del pubblico si è receduto.

Ciò posto il mio sentimento sarebbe che da oggi innanzi si dovesse proibire al Donatuti d'investirsi col nome e co'fatti del carattere del Fisco della Deputazione,
ma soltanto di causidico della medesima; e che in tutti
gl'incontri che posson darsi, ed in tutte le materie in
cui vi sia interesse immediato o mediato del regio Fisco, debba essere inteso l'avvocato fiscale del Real Patrimonio, o quell'altra persona che dal Re sarà a tal
uopo eletta.

Piaccia quindi a V. E. di far tutto presente a S. M., per le sue sovrane risoluzioni, mentre con pieno ossequio mi rassegno.

Di V. E.

Palermo, 9 febbraio 1785.

<sup>\*</sup> Cap. 5, 80, 431. 462, Reg. Alphons. cap. 144, Ferd. II. cap. 183, Carol. II.

<sup>1</sup> Cap. 401, 425, et 513. Reg. Alph.

## Eccellentissimo Signore

Si è servita V. E., passar nelle mie mani la rappresentanza della Deputazione del Regno, in cui implora di esser mantenuta nel possesso della giuridizione di avere il Fisco, con avermi incaricato d'informare con quanto mi occorre col mio parere. Con altra mia in data de'9 del passato mese di febbraio mi trovo di averle manifestato qual sia su di ciò il mio sentimento, dal quale non ho motivo di recedere, non ostante le cose dalla Deputazione esposte nel foglio rimessomi.

La mancanza delle nozioni del vero diritto pubblico di questo Regno ha dato soventi volte occasione d'inciamparsi in equivoci, di radicarsi abusi, e di arrecarsi non lievi pregiudizii ai diritti del Principato. In varie occorrenze coi suoi superiori lumi ha V. E., conosciuto tal verità, e con ammirabile zelo vi ha apprestato gli opportuni ripari. Lo stesso è d'uopo che faccia ora, trattandosi di un affare molto più serio di quello che nel primo aspetto ed in apparenza si dimostri. Hassi a vedere se la Deputazione del Regno formi un corpo di polizia civile nello Stato. Ciò nella rappresentanza rimessami non si dimostra, ma si presuppone e si presuppone ancora, che abbia giuridizione e facoltà di procedere jure magistratus; quindi si sostiene che le competa, ed abbiasi a conservare il diritto di avere il Fisco, come l'han tutti gli altri magistrati, a'quali dal Resi è affidata la cognizione ed il maneggio delle cose fiscali.

I Deputati qui altro non sono senonchè i procuratori costituiti dalla nazione con mandato di procura espresso, quando si congrega in Parlamento; e come tali non possono formare un corpo politico giurisdizionale, da annoverarsi trai magistrati del Regno. Sotto una perfetta Monarchia, in cui Iddio ci ha fatto grazia di nascere, sarebbe un corpo mostruoso esercente un diritto

totalmente eterogeneo ed incompatibile col carattere, che rappresenta. La nazione certamente non può comunicare facoltà maggiore a'suoi procuratori di quella che a lei si appartiene. La creazione de'magistrati e il conferir giuridizione non è diritto popolare, nè della nazione sotto il governo assolutamente monarchico; nè le Costituzioni, nè i sussecuti Capitoli del Regno, nè finalmente altra posteriore reale determinazione l'ha a tanto sublimato, nè le ha conferito tali prerogative.

In appresso si vedrà il come, il quando, ed il perchè sia nata la Deputazione del Regno, e quali sieno le incombenze addossatele: per ora mi basta di dirle, che non è sorta con certa forma di istituzione forse datale da alcun Sovrano della Sicilia, e molto meno nei primi tempi della Monarchia.

I fondatori della medesima conobbero molto bene i diritti del Principato, e sempre ne furono i più gelosi custodi. Il Codice delle nostre Costituzioni e gli atti autentici, che si trovano di quei tempi, chiaramente ce lo dimostrano<sup>1</sup>. Tra i diritti principali inerenti alla sovranità, e dalla medesima inseparabili, sono la creazione dei magistrati, e l'imposizione dei tributi. Il Re Ruggiero, che seppe molto bene custodire le sue regalie, come ce lo addita la Costituzione scire volumus, considerandosi per la sorgente di qualunque giurisdizione nei suoi dominii: se ne attirò a se l'esercizio, colla creazione di tutti gli ufficiali militari, civili ed economici, e tra gli altri de'Giustizieri e de'Camerarii 2. L'Imperador Federigo seguendo l'orme dell'avo assodò questo punto con due celebri Costituzioni. Comincia l'una ea quae ad speciale decus, e l'altra cum satis abundeque. Ordinò colla prima di doversi soltanto riconoscere i magistrati da esso lui costituiti, e dichiarò illecite le presunzioni colle quali în questa materia si volessero co-

<sup>2</sup> Remual. Salern. apud Murat. tom. 7, pag. 191,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Const. scire volumus. Ughell. ad Archiep. S. Severi tom. 9, p. 478.

lorire le usurpazioni. Nella seconda dopo di aver ordinato lo stesso, si legge soggiunto praecipimus, ut amodo Potestates, Consules, seu Rectores in locis aliquibus non creentur, nec aliquis sibi authoritate consuetudinis alicujus, vel ex collatione Populi officium aliquod, aut jurisdictionem usurpet; sed Officiales tantum a nostra Majestate statutos, vel de mandato nostro Magistros Justiciarios, Camerarios, Bajulos, et Judices ubique per Regnum nostrum volumus esse, etiam jura nostra, quam nostrorum fidelium ministrare. Terribile è la sanzion penale, che vi si contiene; poichè a'contravventori si commina la pena della desolazione, della schiavitù, della morte. Quaecumque autem Universitas in posterum tales ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur; et omnes homines ejusdem Civitatis Angarii in perpetuum habeantur: e converso qui aliquid de officiis supradictis susceperit, capite puniri censemus.

Non ostante una tal Costituzione i comuni del Regno seguitarono ad eligere gli Amministratori, o sian quelli che in tutte le occorrenze rappresentassero la di loro corporazione; dappoichè costoro, come saviamente si considerò dalla glosa del celebre Bartolomeo di Capua sull'anzidetta legge, non dicuntur habere jurisditionem,

nec officium.

Rifletta V. E. che il disposto dell'arrecata Costituzione riguarda così gli ufficiali di giustizia come i ministri fiscali, che volle doversi soltanto riconoscere per tali quando fossero stati dal Sovrano eletti, a Majestate nostra, o da'suoi Camerarii e Giustizieri di sua special commissione, vel de mandato nostro. Ciò si conferma e si vede più chiaramente espresso in un'altra Costituzione dell'istesso Imperador Federigo, ove tratta del beneficio legale della restituzione in integrum, leggendovisi prescritto che in tutte le cause fiscali, così civili come criminali, i difensori e procuratori del Fisco devonsi eligere da lui o da'suoi magistrati, a cui comunicò tal facoltà, ut ad petendam restitutionem speciale mandatum,

quod in minoribus, et mulieribus exigitur, quorum Procuratores, et Defensores restitutionem implorant, a Procuratoribus statutis a nobis, vel a Magistro Justitiario nostro, aut regionum Justitiariis, quibus in causis civilibus, et criminalibus nostris statuendis Procuratores, et Defensores concedimus facultatem, nullatenus exigatur.

Solevasi allora congregar la nazione: adunanza, che volgarmente chiamasi Parlamento, ma non già per pattuire e concordare tra i popoli ed il Sovrano sulle pubbliche contribuzioni. Tutt'altro era l'oggetto di tali assemblee: non voglio tediar V. E. con tesserlene qui la storia; basterà che le rammemori che dalla Costituzione dell'Imperador Federigo, che comincia et si generalis Curia, si vede il perchè si convocassero: l'anzidetta Costituzione non si legge impressa in tutti i Codici delle leggi del nostro Regno, ma si rapporta per intiero da Matteo d'Afflitto², che con parole enigmatiche e con una figura di reticenza n'addita la cagione, per la quale si fosse tralasciato d'imprimerla nelle posteriori edizioni.

Che che sia di questa cosa, dalla anzidetta Costituzione si scorge che l'oggetto principale era l'esame della condotta degli ufficiali, acciò non s'inferissero gravami ai popoli, ed inoltre per vedere le provvidenze, che occorrevan darsi dal Sovrano per il vantaggio e buon governo dello Stato, e non già per impòrre leggi e condizioni al pagamento dei tributi, o in altra maniera limitare la suprema autorità del Principe. Le collette allora s'imponeano, e dal Re esigeansi a misura dei bisogni, e quando le occorrenze il richiedeano. La storia ci fa sapere quante n'avesse l'Imperador Federigo, oltre le antiche, imposte di nuovo 3, denominandosi le prime jura vetera, e le seconde jura nova 4.

Ogni cittadino ed ogni fondo è debitore allo Stato di

<sup>\*</sup> Const. beneficium restitutionis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Const. ad tit. de officio Capitaneorum.

<sup>3</sup> Giann. Istor. Civ. del Reg. di Nap. lib. 26, cap. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Andr. de Isern, in Constit, quanto caeteris.

ciò, che necessita per mantenerlo e per la comune difesa; d'onde ha origine la distinzione di pesi reali e personali. Ella nasce dal diritto romano; e da varii responsi degli antichi giureconsulti si vede quali fossero i primi, quali i secondi, e la diversa natura ed indole dei medesimi 1. Chi ben rislette sulle Costituzioni sondamentali della nostra Monarchia ed al sistema politico, che vi si stabilì, si accorge che l'istessa distinzione su adottata. Col nome di adjumenta collectae etc. si chiamavano i primi, e col nome di servitia i secondi<sup>2</sup>. La Costituzione dubitationem juris ci fa sapere la maniera, che teneasi nella distribuzione de'pesi. A ciascun Comune si dava il carico giusta il numero de'suoi fuochi, e poi di ciascun Comune si facea la ripartizione proporzionatamente su de'suoi cittadini a rata dei beni di ciascheduno. Singulos de Universitate praedicta ad collectam compellendos esse jubemus: qui in collecta ipsa conferant pro modo facultatum suarum; e più chiaramente si scorge dalle seguenti parole, che anche vi si leggono: quae quantitas inter habitatores loci ipsius pro modo facultatum proportionaliter dividetur, sicut in collectis aliis hactenus sieri consuevit. A buon conto nella ripartizione dei tributi praticavasi l'istesso metodo censuale, che si usava dai Romani, e che in appresso fu anche in uso nel Regno di Napoli<sup>3</sup>.

Allora adunque il Parlamento, o sia la Curia generale era un Consiglio, e non già un socio del Sovrano nella facoltà legislativa e nell'imposizione de'tributi. Una tal facoltà è il sacro deposito, che i Monarchi ricevono da Dio a cui, ancorchè vogliano, non possono pregiudicare, perchè intatto debbon restituirlo a'loro successori; nè bisogna sotto la Monarchia equivocare col potere,

che hanno i Parlamenti o altra sorta di simili adunanze nei Governi misti, come da qualche scrittore per adulazione e connivenza qui male a proposito si è fatto <sup>1</sup>.

Quando l'Imperador Federigo pubblicò il Codice delle sue Costituzioni, fece sentire ai popoli di riconoscere la sua potestà unicamente da Dio: fece sentire i pregiudizii, che se gli erano arrecati in tempo della sua minore età ed assenza dal Regno: abolì quindi tutte le leggi e costumi, che credè contrarii allo spirito di Monarchia cassatis legibus, et consuetudinibus adversantibus, volle che d'allora innanzi dovessero soltanto osservarsi le leggi da lui promulgate, o quelle de'suoi predecessori che non abolì, e stimò proprio di confermare; e pure tra le abolite ve n'eran molte, che eransi emanate nei Parlamenti e nelle Assemblee, o sia nelle Curie generali, che in quei tempi costumavansi, dimostrando con ciò la sua autorità senza alcuna dipendenza.

In dette Assemblee non creavansi i Deputati o i Procuratori che dopo di essersi sciolte le rappresentassero; ciò non era coerente ed adattabile alla natura delle medesime; è bensì adattabile co'Parlamenti, che oggi soglionsi in ogni triennio con permesso del Re congregare. L'origine di questi è molto posteriore, e l'oggetto è tutt'altro e diverso da quello delle antiche Corti generali: allora solevano i Sovrani congregarle per trattarvi gli affari più rilevanti dello Stato; ora il Parlamento unicamente si unisce per confermare gli antichi donativi, per offrirne de'nuovi, e per implorare dal Sovrano quelle grazie, che la nazione reputa vantaggiose per l'interesse comune e di tutto il Regno.

È ben noto a V.E. che presso di noi piacque agli Aragonesi, per una ragion di Stato alle circostanze di quei tempi adequata di mutare il nome di tributo in quello di donativo. E, per rendere il peso meno sensibile alla

et tot. lit. sf. de wacat. et excusat. mun. L. 27, & 3, de usufruct. L. 1, et tot. lit. sf. de munerib. L. 4, sf. de veteranis. L. 7, C. de Sacros. Eccl. L. 6, C. Theod. de itin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. 39, Reg. Jacob. Cujac. lib. 2, feud. tit. 7.

Cap. Reg. Robert, che comincia Fiscal, funct, de appretio.

<sup>\*</sup> Mongit. Memor. istorich. de'Parlam. di Sicil. cap. 18. Carlo di Napoli Concord. pag. 278.

nazione, piacque anche loro di permettèrle il proporre i mezzi e la maniera di trarne dal popolo la contribuzione. Postochè il tributo mascheravasi in dono ecco la necessità di esserci persone, che rappresentassero il donante, ed in suo nome l'offrissero al Re o a colui, che fa le sue veci come tuttavia si pratica; e V. E. l'ha veduto in due Parlamenti, che tenuti si sono nel corso del suo governo; ed ecco la necessità ancora di doversi destinare chi distribuisse le quote, formasse e riscuotesse le tasse per pagare al Re la somma dell'offerto donativo.

Questa e non altra è la vera origine dei Deputati del Regno o sia dei Procuratori, che dal Parlamento ora si costituiscono. Non credasi però che la facoltà di far le tasse e la distribuzione fosse stata loro accordata con quella totale indipendenza, con cui oggi la pretendono e l'esercitano. Gli antichi Capitoli del Regno ne dimostrano tutto il contrario; oltre a quello che si prescrisse da Alfonso in occasione del donativo contenuto nel Parlamento del 1446 ch'è il primo di cui ne abbiamo memoria 1; fa d'uopo che V. E. abbia presente l'intiero contesto della supplica data per il donativo fattogli nel Parlamento del 1451, e quel, che dal medesimo si rescrisse: « Item supplica lo dicto Regno, che li Depu-« tati de lo nuovo Parlamento siano quelli, che hanno « a fare la taxa de lo pagamento della presente som-« ma, e che ogni Città, e Terra, Baronie, et Universi-« tate hagia a pagare secondo la taxa, che sarà facta-« per li Deputati..... placet Regiae Majestati interve-« nientibus tamen Vicerege, Magistro Justitiario, et Ra-« tionalibus, et Conservatore, vel ejus Locumtenente2». Dee ancora aver presente l'altra supplica, che si diede all'istesso Alfonso nel 1457 e quel, che egli determinò: « Item ex quo tempore preterito quelli, che hanno in-« tervenuto in la taxa de li Regii Collecti, non bene in-« formati de li renditi uniuscumque, hanno gravato ta« xando plui de lo debito ad alcuni, per togliere ogni « gravicia, e reduciri tali taxa ad justitiae debitum, sia « sua mercè providiri, che ci siano tutti i Deputati, che « su in lu Regnu in questo ultimo Parlamento, essen-« do requisiti per literam, et in eorum contumacia prae-« sentes possint expedire — placet Regiae Majestati, « dum tamen de quolibet Brachio, vel statu interveniant « ad minus tres ex Deputatis cujuscumque Brachii si-« mul cum Vicerege, et Magistris Rationalibus <sup>1</sup> ».

Dagli arrecati Capitoli ben si discerne che i Deputati non formavano una corporazione sedente in Palermo: che indefinito n'era il numero, ed eran dispersi in tutto il Regno: che cessavan di esser tali tostocchè terminava la loro incombenza; e finalmente che nicute da se soli potean fare, ma tutto dovean disimpegnare coll'intelligenza ed intervento del Vicerè e de'supremi magistrati anche fiscali, che allora esisteano: disposizione in vero pur troppo savia per impedire che i Deputati eletti dal Parlamento non potessero irrogare alcun pregiudizio al Fisco, nè colle tasse e ripartizioni far torto ai privati, gravando o per favore o per ignoranza il peso a taluno, e minorandolo a tal altro; ed è tanto vero che da se nulla potean fare e che il Parlamento non potea loro comunicare alcuna facoltà, che nel 1464 sotto del Re Giovanni domandandosi la grazia di potersi eligere talune persone per difesa dei Capitoli del Regno, non volle il Re aderire alla richiesta, rescrivendo di non esser necessario ad capitulorum observantiam defensores constituere, e soltanto permise che il Parlamento e i Deputati potessero eligere sino a tre persone per porgere a lui o al Vicerè le suppliche in caso d'inosservanza de Capitoli, con che però dovessero stare e quietarsi a qualunque dichiarazione, che egli o il Vicerè avrebbe fatta; ed è ben rilevante quel, che nell'istesso rescritto ordinò, cioè: che per lo salario di tali persone taxatio

PECCHIA -- Vol. IV:

Lap. 401, Reg. Alphonsi. -- 2 Cap. 425, Regis Alph.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Cap. 513, ejusd. Reg.

prima vice fiat cum interventu Viceregis de facultatibus tamen dicti Regni  $^1$ .

Uno stabilimento dei Deputati del Regno, che leggesi impresso nelle Sicule Sanzioni, ci fa sapere il come ed il quando i medesimi presero quella forma di corporazione, che oggi rappresentano. Cum olim regni Deputationibus, quae multae erant a tribus Brachiis constitui solitis in unam aptissime redactis, et ita in posterum semper redigi jussis, ex decreto ipsorum Brachiorum ad qenerale colloquium vocatorum die 14 Junii 15672. Io nonso se il Parlamento potesse da se arrogarsi tal facoltà, e se possa chiamarsi legittimamente eretto un corpo di simil natura, senza che ci fosse intervenuto l'assenso espresso del Re; so bensì che un tal atto non potea conferirgli giuridizione, nè erigerlo in magistrato perchè, a tenore della di sopra arrecata legge di Federigo, è un delitto capitale l'usurpar giuridizione ed officio ex collatione Populi.

Quando rifletto a ciò, e leggo le assertive, che si lasciaron correre nella conclusione parlamentaria del 1754, ho motivo di restarne sorpreso. Quivi parlandosi della somma del donativo allora offerto, si legge: « do-« vendosi ripartire ed esigere unicamente dalla Depu-« tazione del Regno da tutte le sopraddette classi, sen-« zachè si potesse ingerire per detti ripartimenti, tasse « ed esigenze altro qualsiasi magistrato o persona al-« cuna, dovendo in tutto e per tutto curarsi dalla De-« putazione, la quale dovrà smaltire tutte le difficoltà, « che insorgeranno nella tassa, riparto ed esigenza, sen-« zachè si potesse intromettere in cosa alcuna pensata, « prevista e non pensata alcun Tribunale o altra chicche-« sia persona, sotto qualunque pretesto di foro o altri « motivi, con cui polessero esimersi, e sottrarsi dall'am-« pia autorità, e giuridizione dal Parlamento comunicata « alla Deputazione, dalla quale privatamente ecc. ».

Se questa diceria si fosse dettata dall'autore della Concordia fra i diritti demaniali e baronali, non sarebbesi valuto di altri termini. Il solo pensare che in Sicilia ci possa esser altri fuori del Re, che comunichi ampla autorità e giuridizione, è un delitto; e chi ardisse di fare una tal proposizione in faccia al trono sarebbe un temerario ed un sedizioso.

Il Re non mai ha eretto in magistrato la Deputazione del Regno, nè mai le ha comunicata la giuridizione, che pretende. È a V. E. ben noto quel, che si stabilì dal Re Cattolico nel 1737, previo maturo esame, e con piena cognizione di causa; egli espressamente dichiarò, che la Deputazione non tiene giuridizione, nè privilegio di mero e misto impero. Non può disporre, e per sua autorità ordinaria destinare Delegati criminali, nè procedere, e far processi, e gastigare in materie criminali, per essere regalia, la quale non può fondarsi nella sola osservanza, ed esempii, che la medesima Deputazione allega, per non esser questi bastanti a dar titolo legittimo, quando non vi è; nè l'esercizio, e la possessione ha da pregiudicare la giurisdizione ordinaria della G. C. 1. Anzi l'espediente, che in quella occasione prese, maggiormente ci fa conoscere questa verità; s'è vero, come è verissimo, che l'eccezione non è distruttiva, ma conferma la regola in contrario.

Nel 1570, fu tolta a'Deputati l'incumbenza di esigere l'importo dei donativi per l'abuso che ne faceano, e fu data a'regi percettori, che si crearono in ciascheduna valle, e che tuttavia esercitano per quei donativi, che allora esisteano 2. In appresso, e specialmente per lo donativo di scudi 300000, di nuovo si permise a'Deputati l'esazione, e quindi la destinazione dei Delegati contro dei debitori morosi. Occorse di essersi fatta a costoro violenza; pretese la Deputazione di destinar Delegati criminali per prendere informazioni e procedere contro

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. 101, Reg. Joannis. — <sup>2</sup> Sic. Sanct. 1. 5, p. 311.

<sup>&</sup>lt;sup>r</sup> Sic. t. 5, f. 354. — <sup>2</sup> Parlam. 1570.

dei rei. S. M. Cattolica, dopo di aver fâtta la dichiarazione di sopra rapportata, soggiunse: Considerando S. M., che per la buona amministrazione de'donativi, che sono di privativa, e peculiare cura della Deputazione del Regno, e di quello appunto delli scudi 300000 di cui si tratta, potrebbono risultare inutili, e senza effetto alcuno le disposizioni, provvidenze, ed ordini, come pure le destinazioni de' Delegati civili, che dalla medesima si spedissero per la esigenza, poichè i debitori non solo colla renitenza, ma con insulti, e violenze, si animerebbero a resistere, e disprezzare gli ordini di detta Deputazione ad oggetto, che facendosi criminalmente la dipendenza, che era civile, uscisse dall'ispezione, e conoscimento della Deputazione, che non potria proceder criminalmente; il che sarebbe un evidente pregiudizio, e discapito dell'amministrazione, ed esigenza di detto importante donativo, che offeri il Regno nel Parlamento dell'anno 1612, per rilevare il Real Erario dei suoi debiti, ed in cui s'interessa infinito numero di creditori, e la maggior parte di coteste persone ecclesiastiche, e privilegiate e luoghi pii; ha risolto S. M., che detta Deputazione del Regno in simili casi abbia la giurisdizione criminale delegata, la quale non prequudica all'ordinaria della G. C., e che in seguito di ciò tutte le volte succederà alcun ricorso criminale contro a ministri delegati nominati per detta Deputazione del Regno, per l'esazione de'donativi di sua privativa, e peculiare amministrazione, debba la medesima rappresentarlo a V. E. ed a coloro, che succederanno in cotesta carica, sollecitando il permesso di procedere criminalmente contro i delinquenti, ed in vista delle sue istanze, se le concederà da V. E. e Vicerè successori, per via, e titolo espresso di delegazione, la facoltà di procedere, destinare criminalmente, e la suddetta Deputazione dovrà inserire nelle sue Lettere Delegatoriali il Biglietto di V. E. o dei suoi successori, in cui se le delega detta autorità criminale, acciò costi della medesima, e che non possa considerarsi per facoltà ordinaria, ma delegata, praticandosi

questa formalità in qualsisia caso individuo, che occorresse, incominciando da quel, che si tratta per l'occorso in Patti, con ispedire per via di detta Deputazione nuove lettere di potestà nelle quali s'inserisca il Biglietto della delegazione Viceregia.

Rifletta di grazia V. E. oltre alla dichiarazione di non aver la Deputazione giurisdizione, nè mero e misto impero, al non poter gli esempii, che allora adduceansi esser bastevoli per tale effetto, per cui ci bisogna special concessione. Rifletta ancora che la violenza, che forse si usasse a'Delegati destinati all'esazione, sia il solo motivo per implorare la delegazione; e finalmente che il Biglietto di sì fatta Delegazione debba inserirsi nelle Lettere Delegatoriali, quante volte occorresse tal caso. per restare in tal fatta in ogni processo la memeria e il documento, che la Deputazione non proceda con potestà e giuridizione ordinaria: in somma la provvidenza data e l'espediente preso per un caso particolare dimostra tutto l'opposto di quel, che in generale si pretende, cioè di aver la Deputazione giuridizione e facoltà di procedere jure magistratus in tutti gli affari, che se l'appartengono.

La determinazione del Re nostro signore dell'anno 1781, che si allega nella rappresentanza dei Deputati, è troppo vera; ma si ottenne su di esposti non veri ed insussistenti, tantochè il Re medesimo posteriormente n'ha receduto. Egli non intese allora far altro senonche confirmare le grazie dai suoi predecessori accordatele, come espressamente nel Biglietto si enuncia, e ciò da niuno se le può contendere, ma quali sono le grazie e i privilegi, che le accordano l'esercizio della ordinaria giuridizione e la processura jure magistratus? In quanto a me non ne so alcuna. V. E. sa molto bene, quanto su di tal punto si considerò dalla Giunta dei Presidenti e Consultore coll'intervento di ambidue gli avvocati fiscali in due rappresentanze, che fece al Governo di questo Regno nell'anno 1719, quanto si considerò dal Reg-

gente Perlongo, che particolarmente sull'istesso punto si volle dal Governo sentire. È noto altresi quanto in una memoria di suo ordine distesa si disse dal Consultore Ardizzone in tempo che degnamente qui disimpegnava l'interessante carica di avvocato fiscale della G. C. È inutile dunque che le stia a ripetere le stesse cose, e specialmente tutto quello che da questi due valenti uomini si è rappresentato e scritto; ma debbo soltanto richiamarle alla memoria che nel 1783, ripullulata una tal controversia, a motivo che la Deputazione del Regnovolle procedere contro i partitarii delle strade, e decidere in giustizia le contese insorte coi medesimi, informato il Re, non ostante la sua determinazione del 1781, non volle definir l'affare, ma lo sottopose ad esame; ed intanto incaricò a V. E. di destinare un ministro (come fece con avere eletto me) per procedere a nome di quel magistrato, che sarebbesi da S.M. dichiarato competente.

Se non si toglie la maschera, se non si squarcia il velo è impossibile a formarsi idea adequata di quel che pretende la Deputazione; glie lo dirò in breve, e forse non abbaglio nel definirglielo. Essa, tuttochè crede di esser la rappresentante della nazione, come procuratrice costituita dal Parlamento, vuol esser considerata come ogni altro regio magistrato, e vuole contemporaneamente esercitare i diritti, che all'uno ed all'altro carattere si appartengono. Si ponga mente a quel che pretese nel 1781, ed a quello che si pretende in oggi; e si vedrà che in questo corpo si vuol fare un unione ipostatica di diritti totalmente diversi ed incompatibili. Allora investendosi di una facoltà per così dire quasi tribunizia, pretese che il Re non potesse delegare ad altri la cognizione di una causa, che avea rapporto coi donativi, a motivo che sarebbe stata una contravvenzione ai patti apposti nei Parlamenti, nei quali a tal condizione eransi offerte quelle somme, che dal Regno riscuote. Ora, adducendo in esempio tutti gli altri magistrati regi e siscali, e considerandosi anch'essa cometale, non solo pretende il diritto di avere il Fisco, ma ancora di poterlo scegliere.

lo di già l'ho pregata che questo corpo non mai è stato dal Re eretto in magistrato, nè mai gli ha comunicata giurisdizione: se ciò si fosse fatto il Re gli avrebbe dovuto dare una certa forma d'istruzione; ma questa tuttavia non v'è. Quella forma di polizia, che oggi tiene, nasce da un certo uso, e da appuntamenti e decreti della stessa Deputazione, che tanto vagliono, quanto vale l'autorità di coloro, che l'han formati.

Le persone de Deputati in oggi sono dodici: tre dei medesimi non sono eletti dal Re, e si considerano come capi de rispettivi bracci, e si arrogano la facoltà di nominarne altri tre. Per capo del braccio ecclesiastico si considera il Vescovo di quel luogo, ove il Parlamento adunasi; l'esser capo del braccio baronale, si crede come un diritto patrimoniale di quel barone parlamentario, che vanta il più antico titolo in Sicilia; e sinalmente il capo del braccio demaniale è il Pretore di Palermo. Gli altri sei, tuttochè si eleggono dal Re a nomina di V. E. pure negli atti del Parlamento, che sono dal Protonotario solennizzati, della regia elezione non si fa motto. L'atto di elezione si solennizza a nome di ciaschedun braccio, che fa il suo mandato di procura nelle di loro persone. Non stia V. E. a domandarmi donde ciò nasca, perchè non lo so. Non è a mia notizia alcuna legge che lo prescriva, nè alcun privilegio che l'accordi; e posso soltanto dirle che così si pratica; ma questa pratica appunto, qualunque sia la sua origine, è quella, che ne dimostra la vanità dell'intrapresa; poichè dalla medesima si scorge che i Deputati non si eliggono per costituire un regio magistrato, ma per esser procuratori dei rispettivi bracci, e per disimpegnare tutto ciò, che nel mandato vien loro commesso, cioè a dire l'esecuzione di quel, che nelle conclusioni parlamentarie si è stabilito, e non già per rappresentare la nazione in generale; dappoiche sotto la Monarchia l'unico rappresentante

della nazione è il Sovrano, nelle di cui mani è la volontà di tutti i sudditi.

Or, per quanto si voglian queste leggere da capo a fondo, in niuno si trova espresso che i Deputati dovessero esercitar giuridizione in forma di magistrato. Ancorchè vi si leggesse, non perciò non potrebbe il Re delegarne ad altri l'esercizio.

La prima delle anzidette proposizioni non ha bisogno di prova, perchè è negativa. Essi son destinati per la ripartizione dei donativi, per esigerne alcuni, e impiegarne l'importo agli usi designati; incombenze tutte, che riguardano l'economia e non già la parte giudiziaria e contenziosa. Si è receduto, è vero, da qualche tempo in qua, dallo stabilimento degli arrecati antichi Capitoli del Regno, non ostante che non si veggano espressamente rivocati, e nelle conclusioni parlamentarie si è detto che in tali cose non dovessero ingerirsi i ministri e magistrati fiscali. Or l'impedirsi in tal fatta a costoro l'esercizio della giuridizione non importa d'essersi conferita a'Deputati, i quali come imperiti e disadatti ad esercitarla si arrogano l'altro esorbitante diritto di crearne i giudici. Non già perchè il Sovrano abdica dai suoi magistrati la giuridizione in alcuni affari, si puòda questo presumere che l'abbia ad altri trasferita.

Le presunzioni in questa materia l'Imperador Federigo le annoverò tra le cose illecite; e per quanti siano gli esempii, che possono addursi di quel che si è praticato, il Re Cattolico li dichiarò non essere bastevoli a produrre l'effetto, per cui si adducono. In questa materia cotanto delicata ed interessante allo Stato vuolsi litterale ed espressa regia concessione, che è quella che finora totalmente manca al Collegio dei Deputati.

Fingasi non pertanto (e passo alla seconda proposizione) che nelle conclusioni parlamentarie ciò si leggesse espresso, pure l'autorità del Re non resterebbe in tal caso limitata a toglierlela, con delegarla in tutto o in parte a chi più l'aggrada.

Ciò che dal Regno si paga sotto nome di donativi altro non è se non che una contribuzione suppletoria e necessaria per la conservazione, difesa e mantenimento dello Stato. Il diritto del Sovrano in esigerla non nasce dalle condizionate parlamentarie conclusioni, edimolto preesistente alle medesime, pigliando sua origine dalla legge costituzionale della Monarchia, mercè la quale jure Imperii gli è dovuta. Può il Re senza intermissione esercitarlo a misura delle urgenze e dei bisogni, di cui n'è l'unico conoscitore, e può sospenderlo e renderne in sollievo dei suoi popoli temporaneo l'esercizio quando cessi il bisogno: ma non può affatto pregiudicarlo, perchè sarebbe sovvertire il fondamento della società sotto la Monarchia regolare. Il Parlamento dunque nelle ofserte dei donativi non sa al Re una volontaria largizione, a cui non fosse altronde il Regno tenuto, ma con tal atto aggiunge solo una promessa a quel debito, al quale l'obbliga il diritto di società, che vuole ogni cittadino, ed ogni fondo sia tenuto di contribuire allo Stato ciò che gli necessita per mantenerlo; debito che per legge vien considerato come un peso intrinseco ed inerente sul patrimonio di tutt'i cittadini exactionem tributorum onus Patrimonii esse constat 1.

Da queste massime, che a sentimento mio sono incavillabili, troppo sicura e certa è l'illazione che se ne deduce: qualsivoglia condizione, patto e modo, sotto cui leggonsi concepite le parlamentarie conclusioni, non può riguardarsi come limitativo della suprema autorità del Principe, il quale recedendone decada e perda il diritto della riscossione delle somme offertegli, come se in questa materia potesse aver luogo l'eccezione di causa data, causa non secuta, di cui con maraviglia veggo che la Deputazione si valse nel 1781.

Il Re in tali rincontri non pattuisce co'suoi sudditi, ma usa loro clemenza, ed accorda grazie, che sarebbe una sconcezza il dirsi prezzolate.

L. 3. st. de muner.

Quel che riceve non è prezzo di ciò che accorda, ma un debito che se gli paga, e quel che accorda non può avere altro oggetto, se non che l'utile e vantaggio comune di tutto il Regno. Ciò posto se il fine, a cui tendono le graziose disposizioni del Re, per qualunque accidente non si ottiene, egli stesso non solo può ma dee recederne, per togliere così gli aggravii a que'popoli, che Iddio unicamente alla sua giustizia ha affidato.

Si conosce da tutto ciò quanto mal fondata sia la pretensione de' Deputati, i quali credono di lor pertinenza esclusiva le incumbenze, che hanno in rapporto ai donativi, ed esclusiva a segno che il Re medesimo non possa travasarle, e commetterne ad altri la cognizione.

Questa sorta di pretensione sembrami molto fuor di stagione; non siamo più ne'tempi d'ignoranza e di barbarie. In oggi debbono essere a tutti noti i proprii doveri; e fin dove si estendono i diritti della sovranità.

Le incumbenze, che la Deputazione unicamente riconoscer dee dalla clemenza del Re, non avendo da sè il Parlamento facoltà di dargliene alcuna, riguardano soltanto il bene del Regno, l'utile comune e il vantaggio di tutto il pubblico; dunque in vece di ricorrere alle conclusioni parlamentarie ed all'anzidetta eccezione di causa data, causa non secuta, per indurre il Re in simili rincontri a mantenernele l'esercizio dovrebbe dimostrarsi, che dalla polizia introdotta e da quanto dalla medesima si è fatto e si fa, si conseguisca l'effetto desiderato. Piacesse a Dio che potesse ciò dimostrare. In altre occasioni ho esaminato di quanto danno sia stata cagione al pubblico la pretesa indipendenza e gli aggravii, che per tal mezzo alla maggior parte de'cittadini s'inferiscono, e l'ingiusto vantaggio che si riporta. da pochi, e ciò anche in danno dell'istesso Regio Erario, e V. E. l'ha fatto al Re presente, ond'è inutile che qui di nuovo li ripeta.

Non debbo aggiunger altro per dimostrarle quel che è la Deputazione del Regno, e quel che non è. La me-

desima è un Collegio dei Procuratori costituiti dai tre bracci o siano dai tre ordini, che intervengono nel Parlamento per lo disimpegno di quelle incombenze, the il Re ha permesso, o per dir meglio ha tollerato che se le fossero incaricate. E un corpo, che nacque non da regia disposizione ma parlamentaria; non è magistrato, non ha giurisdizione. S'egli è così troppo insussistente sembrami la pretensione di avere il Fisco, e di eligersi da sè il fiscale; nè giova per una ragion di congruenza l'addurre in esempio quel, che si pratica dal Commissario Generale della Crociata, dal Maestro Segreto del Regno, dal Maestro Portolano e dall'Amministrazione delle Polizze d'arme e del Regio Lotto. Tutti costoro son regi magistrati; tutti hanno giuridizione dal Re comunicata, ed i coadiutori del Fisco delle rispettive loro Corti o sono dal Re eletti, o dagli stessi magistrati per commissione del Re. La ragione dunque è incongruentissima, non essendo la Deputazione un regio magistrato, nè avendole il Re comunicate tal facoltà; ed io aggiungo in oltre che se fosse tale non potrebbe più ingerirsi negli affari de'donativi. ll mandato di procura, che si sa nelle persone dei Deputati resterebbe in tal caso rivocato ed estinto; poichè per la legge, che si dice parlamentaria, è vietata in tali affari l'ingerenza de'regi ministri e magistrati fiscali: divieto, che con orrore ho letto d'essersi nel l'arlamento dell'anno 1624 esteso fino alla persona del Re « e lasciando all'intutto liberamente l'amministra-« zione ai Deputati del Regno, senzachè S. M. si po-« tesse ingerire in essa, il Regno potria prorogare il « suddetto donativo ».

Si ricordi V. E. di quel volume, che si stampò dalla Deputazione sotto lo specioso titolo di Ordinazioni e Regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia, di cui V. E. nel principio che venne al governo di questo Regno, provvidamente proibì la pubblicazione. Quivi

appunto, tra le tante belle cose che vi si leggono, veggonsi reimpresse le di sopra arrecate parole 1.

Ma si dice, che gli affari, che nella Deputazione si trattano, sono d'interesse del Fisco. Chi può negare tal verità? Da questo però non siegue che dal causidico eletto dai Deputati abbia ad investirsi del carattere di Fisco, ma piuttosto che troppo inconsideratamente siasi receduto dallo stabilimento dei Capitoli del Regno, che prescrivono l'intervento dei ministri fiscali in tutto ciò che aveasi a disimpegnare dai Deputati. Bisogna persuadersi che essi in rapporto al Fisco san figura e rappresentano la parte, che ha interessi opposti, e perciò non debbono scegliere il rappresentante in contrario. Al Fisco dee premere che l'importo de'donativi si soddisfi con esattezza, e che i Deputati non facciano spese inutili. Tanto vero che nel 1651 essendosi dimandato che potesse la Deputazione far le spese, che credea necessarie per ottener le grazie richieste e la confirma del Parlamento, non le fu dal Re accordato, se non per quella somma, che la Giunta de'Presidenti e Consultore avesse stimato necessaria<sup>2</sup>: dee premergli ancora che delle somme che il Regno corrisponde non si faccia abuso, ma si eroghino agli usi designati; e per non dilungarmi debbon premergli cento altre cose di positivo interesse, e delle quali ne dovrebbero essere responsabili gli stessi Deputati. E tutte queste parti da chi si faranno? Da quel Procuratore, che gli stessi Deputati si eliggono? E chi ne prenderà cognizione? I Deputati medesimi? Dunque in tal fatta i Deputati rappresenteranno insieme la parte ed il carattere di giudice, di amministratore e di Fisco.

Si dice finalmente che col nome di Fisco il Procuratore della Deputazione veggasi denominato in talune Carte Reali, ed in una recente Prammatica del Regno. Non debbo incaricarmi delle semplici enunciative, che tertamente non sono bastevoli a conferire un carattere così interessante; e potrei far uso di tante altre enunciative in contrario: come in fatti nelle disopra cennate Consulte della Giunta dei Presidenti e Consultore del 1719 leggo, che si dica di avere inteso gli Avvocati e Procuratore della medesima, è non-già il Fisco; debbo però manifestarle, che nella sua prima istituzione fu considerato dalla stessa Deputazione per un semplice Procurator di liti. Nel volume delle ordinazioni, che di sopra ho citato, si legge che nel 1572 la Deputazione avesse date le sue istruzioni al suo Procuratore e non lo chiama Fisco. Le istruzioni hanno per titolo Ordinazioni sopra l'officio di Procuratore della Deputazione del Regno date al Magnifico Alessandro la Torre 1.

Se questa è l'istituzione di un tale impiego, come da un semplice Procuratore di liti il causidico della Deputazione può esser divenuto un Fisco?

Se or si ammette una tal metamorfosi, da qui a poco se ne vedrà un altra. I suoi avvocati per via di enunciative diverranno avvocati fiscali, e l'identità di quelle ragioni che oggi si adducono, dovrà valere anche per costoro.

Signore Eccellentissimo. Il punto presente contiene la causa del Re. A lui solo compete il Fisco, e si appartiene di eligere chi lo rappresenti, e ne sostenga la ragione; perchè a lui solo da Iddio si è dato il sommo impero in questo Regno. Se per lo passato, o per oscitanza, o per qualunque altra cagione di chi avrebbe vo-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fol. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cap. XXXIII. Filip. IV. «Y en quanto a la Supplica XXXII en que « pretende se dè facultad à la Deputacion, para poder gastar lo necessa» « rio, a sì en orden a conseguir la confirmacion del Parlamento, como « las gracias, que esperan da mi real munificencia: os encargo, y man» « do les concedeis la dispencion en la cantidad, que con parecer de los « Presidentes, y Consultor jurgareis necessaria, y justa para los gastos « referidos ».

<sup>\*</sup> Fol. 298.

luto invigilarvi, si è lasciato correre un disordine, non perciò è da permettersi che si faccia in appresso, e si faccia a ragion veduta.

Potrà dunque V. E. umiliare al Re questi miei sentimenti con quella ragione, che la mia debolezza ha potuto suggerirle, acciò nel risolverlo la sua coscienza non sia sorpresa. E facendole ossequiosissimo inchino resto

Commence of the company of the second of the commence of the company of the compa

Di V. E.

Palermo 7 aprile 1785.